



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Provincia di Roma

C.F. 84001810583 – P.IVA 02145321002

pm@comune.monteporziocatone.rm.it

CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

00040 – Via Roma, 15 – 06/9428336/43 – Fax 06/9449664

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N.23/2009

OGGETTO: DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale in quanto oggetto di potenziale pericolo per la pubblica incolumità pedonale e veicolare;

ACCERTATO che il proprietario delle piantagioni e/o siepi è responsabile delle violazioni alle norme menzionate;

PRESO ATTO che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 29 D. Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 194 e 195 del Codice della Strada;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, T.U. delle leggi degli Enti Locali;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI di aree confinanti con le strade di uso pubblico di procedere entro il 30/06/2009 alla pulizia delle piantagioni e siepi che si protendono oltre i limiti delle rispettive proprietà, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la legittimità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, la ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

A TUTTI I PROPIETARI E CONDUTTORI di aree confinanti con le strade di uso pubblico di garantire che, nel tempo, il fenomeno non si riproponga.

A TUTTI I PROPIETARI E CONDUTTORI degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale, quali, ad esempio, erbe di falcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

In caso di inottemperanza, provvederà l'Amministrazione Comunale, senza ulteriore avviso, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili.

DISPONE

CHE CHIUNQUE VIOLA la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624.00 determinata ai sensi art. 29 del C.d.S. in aggiunta alla sanzione per inottemperanza prevista dall'art. 7 bis D.Lgs. 267 del 18/08/2000 da euro 25,00 a euro 500,00;

LA PRESENTE ORDINANZA sostituisce e annulla le precedenti riguardanti al materia ed assume carattere definitivo.

IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli organi di polizia sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO
Roberto Buglia

IL RESPONSABILE AREA
Dott. G. Federici